

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ASSEGNATO A STRUTTURE SPECIALI**

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del/la Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, dott./ssa \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato/a da delibera dell'Ufficio di Presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2010, esecutiva ai sensi di legge

e

la/il Sig.ra/Signor \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

si conviene e stipula quanto segue:

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il/la Signor/Sig.ra \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

**1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE**

Il/la Signor/Sig.ra \_\_\_\_\_ è inquadrato nella categoria \_\_\_\_\_, posizione economica \_\_\_\_\_ .1, profilo professionale " \_\_\_\_\_", posizione lavorativa standard \_\_\_\_\_, per lo svolgimento delle attività afferenti la struttura di cui al successivo punto 2).

**2) ASSEGNAZIONE**

La sede di servizio è a Bologna, presso \_\_\_\_\_ (in alternativa: la Segreteria particolare di \_\_\_\_\_/il Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale)

**3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il rapporto di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata sino al termine del mandato di \_\_\_\_\_ (in alternativa: il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale/ il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/ il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/il Capogruppo). (clausola alternativa nel caso di durata inferiore: Il rapporto di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata sino a \_\_\_\_\_).

**4) TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € \_\_\_\_\_
- indennità di comparto: € \_\_\_\_\_
- tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno
- emolumento unico, sostitutivo di tutte le voci che compongono il salario accessorio; detto emolumento è quantificato secondo i criteri specificati dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. \_\_\_\_\_/2010; la relativa base di calcolo iniziale è la seguente, fatte salve le diverse e ulteriori variazioni secondo le segnalazioni del titolare dell'organo politico cui afferisce la struttura speciale di cui all'art. 2:

Straordin.	Produtt.	Delib. UP. n.	Assegno Disagio	Specifiche Responsabilità
—	—		—	—

(Periodo da inserire solo per il personale di categoria D: L'emolumento unico di cui sopra sarà rideterminato in caso di eventuale conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa; il nuovo ammontare sarà specificato nell'atto di conferimento dell'incarico.)

## 5) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati in pari categoria e posizione economica.

## 6) ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il relativo accertamento, si adottano le medesime procedure di rilevazione automatica alle quali è assoggettato il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie dell'Assemblea legislativa regionale.

## 7) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dipendente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

## 8) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al lavoratore, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, un equo indennizzo come previsto dalla normativa vigente per i collaboratori regionali.

## 9) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 21 del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 06-07-1995 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le

modalità previste dalla normativa vigente.

## **10) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il lavoratore viene iscritto, per il trattamento di quiescenza di assistenza e previdenza, ai relativi Istituti previsti per i collaboratori regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

## **11) RECESSO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di \_\_\_\_\_ giorni

*(n.b.: 30 giorni, nell'ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all'anno; nell'ipotesi di contratto di durata inferiore all'anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni).*

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell' organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

## **12) CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

**13)** Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, il \_\_\_\_\_

Il/La Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

Il/La Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ASSEGNATO A STRUTTURE SPECIALI**

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale \_\_\_\_\_ dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza regionale n. \_\_\_ del 2010 esecutiva ai sensi di legge

e

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue:

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale \_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il/la Signor/Sig.ra \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

**1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell'incarico che verrà conferito, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico stesso, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

**2) ASSEGNAZIONE**

La sede di servizio è a Bologna, presso \_\_\_\_\_ (*in alternativa*: la Segreteria particolare di \_\_\_\_\_/il Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale)

**3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il rapporto di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata sino al termine del mandato di \_\_\_\_\_ (*in alternativa*: il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/ il Capogruppo). (*clausola alternativa nel caso di durata inferiore*: Il rapporto di lavoro decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata sino a \_\_\_\_\_).

**4) TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € \_\_\_\_\_
- emolumento unico: € \_\_\_\_\_
- tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno;
- retribuzione di posizione, secondo il CCNL vigente e la graduazione della posizione dirigenziale ricoperta;
- eventuale retribuzione di risultato, corrisposta a seguito della valutazione di cui al punto 5).

**5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE**

Il dirigente è sottoposto a valutazione nei casi e secondo le procedure e la metodologia previste dalla normativa per i dirigenti regionali di ruolo.

## **6) MISSIONI E TRASFERTE**

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

## **7) ORARIO DI LAVORO**

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articolazione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

## **8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI**

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

## **9) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO**

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto o il limite di conservazione del posto ai sensi dell'art. 21 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al dirigente, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, un equo indennizzo come previsto dalla normativa vigente per i collaboratori regionali.

## **10) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO**

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **11) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA**

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

## **12) RECESSO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di \_\_\_\_\_ giorni

*(n.b.: 30 giorni, nell'ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all'anno; nell'ipotesi di contratto di durata inferiore all'anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni).*

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell' organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

**Costituisce giusta causa di recesso il conseguimento di una valutazione negativa in sede di annuale processo di valutazione dell'attività amministrativa e della gestione.**

### **13) CLAUSOLA FINALE**

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

**14)** Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, il \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Il/La Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO DELL'EMOLUMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 7 DELLA L.R. n. 43/2001 ss.mm.**

Per tutte le unità di personale non dirigente in servizio presso le strutture speciali l'emolumento unico comprende l'eventuale differenza tra la posizione economica del dipendente e la posizione iniziale del profilo in cui viene inserito.

A ciò si aggiunge, nel caso in cui la posizione ricoperta sia di tipo non dirigenziale:

- a. una quota a titolo di incentivi della produttività nella misura massima riconosciuta ed erogata, nell'anno precedente, ai dipendenti regionali delle strutture ordinarie, con riferimento alla categoria del profilo corrispondente alla posizione ricoperta; detta quota viene maggiorata o diminuita del tasso di differenziazione fra la stessa e quella massima erogata nell'anno precedente;
- b. importo corrispondente a quello relativo al compenso per specifiche responsabilità assegnate a personale di categoria D (solo per personale che ricopre posizioni nella categoria D);
- c. un compenso, da stabilire da parte del responsabile della struttura, in misura corrispondente alla retribuzione di 50, 100 o 180 ore di straordinario, valorizzato al 1° giorno dell'anno di riferimento; il calcolo per le unità di ruolo con assegno a differenza tra la posizione economica di inquadramento e la posizione iniziale del profilo corrispondente alla funzione assegnata, viene effettuato con riferimento alla retribuzione per lavoro straordinario spettante alla posizione iniziale del profilo di inserimento.

L'emolumento unico per il personale di area non dirigenziale può infine comprendere un eventuale compenso, fino ad un massimo di € 2.065,00, a riconoscimento di particolari situazioni di disagio dovute a particolari orari o carichi di lavoro, stabilito dal responsabile della struttura di appartenenza.

Nel caso in cui una unità di personale sia incaricata della responsabilità di posizione organizzativa l'emolumento è composto da un importo corrispondente alla retribuzione di posizione e risultato.

L'emolumento unico relativo alle posizioni dirigenziali istituite presso le Segreterie delle Strutture specialisti intende calcolato con riferimento alla fascia retributiva.

Per ciascuna unità assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, si individua inoltre, all'interno dell'emolumento unico, un compenso fisso - a riconoscimento della precarietà dell'assunzione -, calcolato nella misura del 10% della somma degli importi di cui alle lettere a) e c) del punto 1) che precede; per la voce di cui alla lettera c) si tiene a riferimento il corrispettivo di 180 ore di straordinario; per il personale assunto per ricoprire una posizione dirigenziale, cui si applicano le disposizioni previste per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie (comma 11 art. 9), il compenso di cui sopra, calcolato in misura pari a quello spettante per il personale inserito nella categoria D, posizione iniziale D3, è erogato come integrazione in considerazione della temporaneità del rapporto, in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18.

Per tutto il personale operante presso le strutture speciali l'emolumento unico è calcolato su base annua ed erogato su 13 mensilità, fatta eccezione per la retribuzione di risultato relativa al personale che ricopre posizione dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, che verrà erogata successivamente, in conformità con quanto previsto dalle ordinarie procedure di valutazione e retribuzione di risultato.

**SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ tra la Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa regionale, nella persona Direttore generale dell'Assemblea legislativa - dott. \_\_\_\_\_ - domiciliato per carica in Viale Aldo Moro, 50, codice fiscale 80062590379, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

e

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_

si stipula e conviene quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

L'incarico avente ad oggetto \_\_\_\_\_ sarà svolto a supporto della Struttura \_\_\_\_\_

La collaborazione è resa dal/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nel contesto di un rapporto che, data la fattispecie, per le modalità di esecuzione e per l'esplicita volontà delle parti, non riveste carattere di lavoro subordinato

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_ ha come referente interno all'Amministrazione regionale il/la Presidente \_\_\_\_\_ - per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro.

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_ si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa, anche se non esclusiva, rimanendo libero di adeguare la stessa alle effettive esigenze dell'incarico.

Il/la Collaboratore/trice, di conseguenza, non sarà vincolato all'osservanza di un orario prestabilito e sarà libero di spostare, modificare, ampliare o ridurre l'orario di presenza a suo insindacabile giudizio, ma nel rispetto dell'organizzazione aziendale ed osservando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente contratto di lavoro non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

**ART. 2 - COMPENSO**

Il compenso pattuito per l'incarico è determinato di comune accordo fra le parti in Euro \_\_\_\_\_ al lordo delle ritenute e trattenute di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato del servizio previsto.



Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_ dichiara che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per le quali non è indispensabile l'iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali.

Il compenso resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione dell'art. 5, comma 2 del DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni.

Il compenso stabilito sarà assoggettato al trattamento previsto per i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" in applicazione del D.P.R. 917/1986 e del D.P.R. 600/1973, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie della collaborazione coordinata continuativa, per effetto dell'art. 34 della Legge 21/11/2000, n. 342.

Il collaboratore incaricato si impegna a presentare una relazione conclusiva dell'attività svolta, al titolare di struttura, ai fini della verifica del buon esito e dei risultati raggiunti.

#### ART. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso sarà liquidato mensilmente in rate posticipate con emissione di un cedolino stipendi. La corresponsione dell'ultima parte di compenso è subordinata alla presentazione della relazione conclusiva di cui all'art. 2 che precede.

L'amministrazione all'atto del pagamento del compenso provvederà, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad operare la ritenuta IRPEF calcolando la stessa sulla base degli scaglioni di redditi corrispondenti al reddito dell'incaricato, al netto delle detrazioni di imposta e trattenute previdenziali, sulla base della periodicità del pagamento del compenso pattuito.

Configurandosi l'incarico in parola nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, come tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione opererà la ritenuta del contributo previdenziale.

La Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, relativo all'obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati, ed a conoscenza degli adempimenti previsti dal T.U. dell'INAIL DPR 30/06/1965, n. 1124, provvederà alla regolare iscrizione dell'unità incaricata;

#### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato, con inizio dalla data del \_\_\_\_\_, previa sottoscrizione del presente contratto e fino al \_\_\_\_\_, o all'eventuale precedente data di cessazione del mandato conferito al titolare che ne ha fatto richiesta.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale, solo a fronte di un motivato interesse della struttura cui l'incarico afferisce, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 comma 5 allegato A) della Delibera U.P. 181/2013.

Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva e avrà in ogni caso valore di novazione del presente accordo.

#### ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO ANTICIPATO

L'incaricato/a si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e

gli altri collaboratori. L'incaricato/a dichiara di avere ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti. L'incaricato/a è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Le parti potranno recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui al punto precedente per giusta causa o per giustificato motivo, dando preavviso di 8 (otto) giorni a mezzo raccomandata A/R. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente anche ad iniziativa della parte adempiente in caso di inadempimento dell'altra parte ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del codice Civile.

In tali casi la Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa regionale provvederà a liquidare il compenso per la prestazione già fornita e determinato in relazione al risultato utile derivato.

Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Committente nei seguenti casi:

gravi inadempienze contrattuali;

condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso il/la collaboratore/trice potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

Il rapporto è comunque regolato dal Codice Civile, all'art. 2222 e seguenti, relativamente al rapporto di lavoro autonomo e all'art. 2575 e seguenti relativamente alla cessione delle opere di ingegno.

#### ART. 6 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_ è tenuto/a al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento" relativamente a qualsiasi dato o notizia di cui venga a conoscenza in ragione dei suoi compiti.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alla materia sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Nessun dato personale potrà essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tanto meno diffuso se non secondo le istruzioni.

L'incaricato/a si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti la R.E.R. che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

## ART. 7 - RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente sarà demandata al Foro di Bologna competente per materia.

## ART. 8 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI.

La Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

## ART. 9 - NORMATIVE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e si impegnano al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna,

Per l'Assemblea legislativa

L'incaricato/a

Il Direttore generale

\_\_\_\_\_

Le arti si danno reciprocamente atto della consegna al/alla sig./sig.ra \_\_\_\_\_ della seguente documentazione:

Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna;

D.P.R. n.62/2013

Codice di comportamento;

Determinazione della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica n. 14852 del 17/11/2011 avente ad oggetto "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna";

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla gestione della collaborazione coordinata e continuativa.